



**Comune di Tavazzano con Villavesco
Provincia di Lodi**

Tavazzano con Villavesco, 01 agosto 2023
Prot. n. 9896 (III.4/1)

Decreto di conferimento temporaneo della titolarità del servizio

IL SINDACO

Viste

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 7.05.2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI";
- il decreto Sindacale prot. 16268 del 24.12.2019 avente oggetto: "Attribuzione posizione organizzativa a funzionari del Comune di Tavazzano con Villavesco";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 03.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "CCNL 16 NOVEMBRE 2022 TITOLO III - ORDINAMENTO PROFESSIONALE - NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DECORRENZA 1 APRILE 2023";

Considerato che l'art. 13 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che *"La responsabilità di Servizio viene assegnata dal Sindaco con proprio decreto motivato, a personale inquadrato nella categoria prevista dal Contratto nazionale, tenendo conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale stesso."*

Premesso:

- che l'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- che l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Ricordato che, in data 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 approvato in data 16/11/2022 e che tale contratto, agli artt. 16, 17 e 19, recita testualmente:

"Art.16 - Incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali

posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.

Art. 18 - Conferimento e revoca degli incarichi di EQ

1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

Art. 19 - Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia

possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.

6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ).

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2009 con la quale era stato istituito il Servizio "Segreteria Generale - Contratti - Cultura", ponendo i medesimi servizi sotto la diretta dipendenza e controllo del Segretario Comunale;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16.02.2022 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. Modifica", con la quale si è provveduto:
 - a. a modificare la suddetta deliberazione n. 84/2009, unificando i Settori: Segreteria - Contratti e Cultura con Amministrazione Generale e Demografici e servizi alla persona, accorpandoli nella nuova Unità Organizzativa denominata: "**Servizio Amministrazione Generale - Segreteria e Servizi alla Persona**", ponendo i medesimi servizi sotto la diretta dipendenza e controllo del Responsabile del Servizio stesso;
 - b. ad istituire la figura del Vice Segretario Comunale mediante l'inserimento dell'art. 30 - bis;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2022 avente ad oggetto "Presenza d'atto risultanze del servizio supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale" con la quale l'Amministrazione Comunale ha preso atto della relazione fornita dalla Società Sistema Susio s.r.l. relativa all'analisi in ambito organizzativo e gestionale al fine di una revisione della struttura organizzativa del Comune, riorganizzazione dei processi lavorativi e determinazione della dotazione organica;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 dell'11.03.2022 ad oggetto "Attivazione del comando in entrata di un dipendente del Comune di Milano con profilo di istruttore direttivo (cat. D2). Posizione Organizzativa" nella quale è stato individuato nella persona della d.ssa Maria Simona Polese l'incarico di Posizione Organizzativa, nonché di Vice Segretario Comunale con decorrenza 04 aprile 2022 e per la durata di un anno (03 aprile 2023);
- il decreto sindacale prot. 4199/2022 con il quale è stata conferita la titolarità del Servizio alla d.ssa Maria Simona Polese con decorrenza 04 aprile 2022 e per la durata di un anno (03 aprile 2023);
- la nota sindacale protocollo n. 3699/2023 indirizzata al Comune di Milano con la quale è stato comunicato che il comando non sarebbe stato prorogato sia per motivi decisionali dell'Amministrazione Comunale che per disposizioni normative vigenti;
- i decreti sindacali prot. 4228/5505/6966 e 8391 con i quali era stata temporaneamente conferita alla d.ssa Chiara Piergianni la titolarità delle Responsabilità relative al servizio denominato "Amministrazione Generale - Segreteria e Servizi alla Persona";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 09/05/2023 avente ad oggetto: “*ATTO DI INDIRIZZO PER PREDISPOSIZIONE PROCEDURA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DGLS 267/2000 FUNZIONARIO AREA ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. GIURID. D POSIZIONE ECON. D1) SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA*” con la quale era stato conferito mandato al Servizio Personale, in collaborazione e con la supervisione del Segretario generale reggente, affinché si provvedesse ad elaborare un avviso di selezione pubblica per conferimento incarico ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 di Funzionario di Area elevata qualificazione (ex istruttore Direttivo) Categoria D, posizione economica D1, per un periodo di 12 mesi (eventualmente prorogabili);

Preso atto che a seguito dell’espletamento della procedura sopra richiamata, è stato individuato nella persona del dr. Angelo Zurzolo l’incarico di Posizione Organizzativa, con decorrenza 01 agosto 2023 e per la durata di mesi 12 (eventualmente prorogabili);

Visto che si rende necessario conferire l’incarico per il Servizio sopra indicato;

Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 50, c. 10 e dell’art. 97 c. 4 del T.U. dell’ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’art. 38 c. 1 lett. f) e g) dello Statuto Comunale;

Tanto ritenuto e premesso

DECRETA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;
2. Di conferire, con decorrenza 01 agosto 2023 e per la durata di mesi 12 (eventualmente prorogabili) al dr. Angelo Zurzolo la titolarità delle Responsabilità relative al servizio denominato “Amministrazione Generale – Segreteria e Servizi alla Persona”, con le risorse finanziarie e umane individuate nel P.E.G. in carico al predetto servizio;
3. Di revocare il proprio precedente decreto prot. 8391 con il quale era stata conferita la titolarità del Servizio di che trattasi alla d.ssa Chiara Piergianni fino alla data del 04 agosto c.a.;
4. Di trasmettere copia del presente decreto all’Ufficio Personale al fine dell’inserimento dello stesso nel fascicolo personale del dr. Angelo Zurzolo;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione amministrazione trasparente;

IL SINDACO
dr. Francesco Morosini